

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3599-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE BONAVIDA)

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale

**presentato dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1998

INDICE

Relazione	Pag. 3
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 25
– della 5 ^a Commissione permanente	» 27
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	» 31
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 32
– disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	» 33

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame costituisce un ulteriore, importante, avanzamento nel disegno complessivo di riforma del sistema fiscale, iniziato con la legge n. 662 del 1996.

I nuovi interventi di riforma vengono perseguiti, principalmente, attraverso lo strumento della delega legislativa, che il dibattito in Commissione ha permesso di perfezionare, sotto il profilo della precisazione e dell'arricchimento dei principi e criteri di delega.

Nel disegno di legge trovano, quindi, risposta le esigenze di completamento del riordino fiscale in atto, attraverso la definizione di interventi nel campo della riforma del reddito d'impresa individuale, del potenziamento dello schema di tassazione *Dual income tax* (DIT), della revisione del regime impositivo relativo ai fondi pensione, dell'introduzione di significativi cambiamenti nel sistema di finanziamento degli enti decentrati, nell'ottica del federalismo fiscale e di complessivo riordino dell'imposizione immobiliare.

Particolare rilievo rivestono, inoltre, le disposizioni dirette a prevedere meccanismi di riequilibrio del prelievo fiscale nel settore dell'imposizione diretta, attraverso la restituzione, soprattutto a vantaggio dei contribuenti che ottemperano diligentemente agli obblighi tributari, del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione.

Non mancano, peraltro, rilevanti - e molto attesi - interventi, di razionalizzazione del prelievo, con specifico riferimento all'applicazione dell'IVA nel settore bancario e assicurativo.

Infine, nel disegno di legge hanno trovato collocazione, nel corso dell'esame in Commissione, le disposizioni di carattere congiunturale dirette ad incentivare gli in-

vestimenti, che danno attuazione alle intese raggiunte tra il Governo e le parti sociali con la sigla del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

Con l'articolo 1 viene conferita delega al Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi diretti ad introdurre un meccanismo di riequilibrio, nel senso della riduzione del livello di tassazione nel campo dell'imposizione diretta, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate conseguite attraverso le misure di contrasto dell'evasione e, più in generale, di emersione di materia imponibile attualmente sottratta ad imposizione.

A tal fine, i principi ed i criteri di delega posti dal comma 1 dell'articolo 1 in esame, prevedono, innanzitutto, la definizione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale: tale maggior gettito è individuato scorrendo dall'incremento di gettito, delle imposte sui redditi autoliquidate, rispetto all'anno precedente, gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi (lettera *a*) del comma 1).

Le maggiori entrate così determinate vanno ad alimentare un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, per essere utilizzate a beneficio di tutti i contribuenti, finanziando interventi di riduzione della pressione fiscale, operati attraverso la modifica delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1: si tratta delle norme dirette a riformare il sistema di tassazione dei redditi delle imprese individuali e delle società

di persone, in regime di contabilità ordinaria. La Commissione ha voluto precisare che, nella restituzione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione, dovrà essere data priorità alla riduzione del carico impositivo per i titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi. Inoltre, nella rideeterminazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni, nonché dei limiti di scaglione di reddito, ai fini IRPEF, si dovrà avere particolare attenzione per la riduzione degli oneri fiscali che attualmente pesano sulle famiglie numerose, sulle famiglie monoreddito, su quelle con componenti affetti da handicap o con età superiore agli anni settanta, e su quelle, infine, con figli a carico disoccupati.

La lettera c) del comma 1 stabilisce che la procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione trovi applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle norme delegate, che come ricordato, dovranno essere emanate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento; presumibilmente, quindi, le norme in parola troveranno applicazione già con riferimento al 1999.

La Commissione, infine, dando seguito ad una specifica condizione posta nel parere reso dalla 5^a Commissione, ha introdotto nel testo dell'articolo 1 un nuovo comma, che individua la sede (il Documento di programmazione economico-finanziaria) in cui procedere alla quantificazione dell'importo massimo del fondo - nel quale, come ricordato, sono iscritte le maggiori entrate oggetto di restituzione - utilizzabile nell'esercizio successivo a quello di approvazione del DPEF stesso. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme effettivamente accertate; le eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel DPEF sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

L'articolo 2, ampiamente integrato nel corso dell'esame presso la Commissione, reca disposizioni di riforma della tassazione

dei redditi d'impresa delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria; di rafforzamento del sistema impositivo del reddito d'impresa, denominato DIT (*Dual income tax*), fondato sull'applicazione di un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, sul reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito; nonché di agevolazione degli investimenti.

Le modifiche sopra indicate vengono in parte operate attraverso lo strumento della delega legislativa, anche mediante modifica ed integrazione di principi e criteri di delega contenuti nella legge n. 662 del 1996, che ha previsto l'istituzione del meccanismo agevolativo denominato DIT.

Inoltre, le norme in esame danno attuazione alle intese raggiunte tra il Governo e le parti sociali con la sigla del «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione». Va ricordato, infatti, che nel Patto si legge che: «Le parti convengono, infine, sulla opportunità di un rafforzamento della DIT, attraverso una accelerazione della crescita della base verso l'intero patrimonio netto. In particolare le parti concordano sull'opportunità di favorire, con un provvedimento temporaneo, gli investimenti in macchinari e impianti».

In particolare, l'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria. Le norme, tra l'altro, intendono migliorare l'applicazione del nuovo schema di tassazione DIT nel settore delle imprese individuali e delle società di persone.

I principi e criteri direttivi prevedono:

1) la realizzazione di una vera e propria tassazione separata, ad una aliquota tendenzialmente allineata a quella prevista per le persone giuridiche (19 per cento; nel testo originario si stabiliva che l'aliquota

fosse la stessa) della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime DIT e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte. Dovrebbe quindi venire meno la condizione attualmente prevista la quale dispone che il reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria concorre comunque alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);

2) la facoltà di introdurre, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, una progressiva assimilazione della tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria al regime proprio dei soggetti IRPEG, attraverso:

la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci. L'impresa viene in questo caso ad assumere una soggettività fiscale separata da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

Nella sostanza, la tassazione nei confronti dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci non avverrebbe più per trasparenza, cioè indipendentemente dalla percezione del reddito, in quanto detti soggetti subirebbero la tassazione in relazione agli utili percepiti, cioè in modo analogo alla tassazione degli utili societari. Naturalmente

all'imprenditore, ai collaboratori e ai soci verrebbe riconosciuto il credito dell'imposta assolta dall'impresa.

La Commissione ha previsto che il nuovo regime di tassazione abbia carattere opzionale e possa, quindi, essere richiesto dal contribuente.

La Commissione ha anche introdotto, accogliendo una condizione della 5ª Commissione, un nuovo comma (comma 2), che lega l'introduzione delle disposizioni del comma 1 alle disponibilità di risorse presso il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento, nel quale saranno iscritte le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Come nel caso del precedente articolo 1, il comma 3 dell'articolo 2 disciplina la procedura di emanazione dei decreti legislativi prevedendo il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996, (c.d. Commissione dei Trenta).

Le disposizioni contenute nel comma 5 intervengono a modificare i criteri di delega contenuti nel comma 162 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, ampliandone la portata: si tratta, come già ricordato, della norma di delega che ha previsto l'introduzione del meccanismo agevolativo della DIT.

In particolare, si stabilisce che la disciplina agevolativa della DIT potrà essere applicata anche con riferimento ad un moltiplicatore dell'incremento di capitale investito. Nella sostanza, l'agevolazione derivante dall'applicazione della DIT potrà essere accresciuta tramite una convenzionale rivalutazione percentuale della base su cui applicare il tasso di remunerazione ordinario e quindi l'aliquota d'imposta ridotta.

In tal modo, le imprese già esistenti alla data del 30 settembre 1996 potranno fruire della DIT anche con riguardo al capitale investito risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996. L'estensione al patrimonio pregresso si verifica in modo graduale, in funzione dell'effettuazione degli incrementi

rilevanti agli effetti della disciplina DIT, attraverso l'assunzione di tali incrementi per un importo superiore a quello effettivo.

Inoltre, la lettera *b*) del comma 5, inserendo un nuovo criterio di delega nel comma 162 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (lettera *a-bis*) prevede la possibilità di applicare la disciplina DIT con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria. In sostanza, le imprese individuali e le società di persone vengono a beneficiare del meccanismo agevolativo della DIT con riferimento all'intero capitale già risultante nel bilancio relativo all'esercizio 1996, realizzando quindi, a differenza dei soggetti IRPEG, una estensione immediata del beneficio DIT, indipendentemente dall'effettuazione di nuovi incrementi di capitale.

Ai sensi del successivo comma 6, le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996 (e quindi a partire dal 2000 per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare), anche con riferimento all'incremento registrato nei primi due periodi di imposta successivi a quello predetto. Va osservato che il testo originario prevedeva che le disposizioni del comma 5 trovassero applicazione a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996: tuttavia, l'introduzione delle misure agevolative temporanee per gli investimenti, ad opera dei successivi commi da 7 a 11, introdotti in Commissione, e le relative necessità di copertura finanziaria, hanno prodotto lo slittamento di un anno delle misure previste dal citato comma 5.

I commi da 7 a 11, inseriti sulla base di specifiche proposte emendative del Governo, introducono particolari disposizioni agevolative, di carattere temporaneo, volte ad incentivare gli investimenti delle imprese, finanziati attraverso l'incremento delle proprie dotazioni patrimoniali.

Le disposizioni in esame rivestono contenuto generale ed hanno finalità congiunturali, in funzione anticiclica.

Il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra:

a) l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi;

b) e l'ammontare dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi.

Il beneficio previsto è, quindi, collegato alla duplice condizione che vengano effettuati accantonamenti di utili o conferimenti in denaro, da un lato, e investimenti in beni strumentali nuovi, dall'altro.

Quanto al profilo soggettivo, e tenendo conto di quanto stabilito dal successivo comma 10, l'agevolazione riguarda:

le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato. Per tali soggetti, le disposizioni si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Per i

predetti soggetti in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti agevolabili ai sensi nella normativa in esame, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, se approvati per il settore di appartenenza.

Per i soggetti IRPEG, la disciplina in esame garantisce una significativa riduzione del prelievo fiscale sia pure entro margini di variabilità che vanno da un massimo del 18 per cento del reddito agevolato ad un minimo dell'8 per cento. Infatti, nel caso in cui i soggetti per effetto della DIT fruiscono già di un'aliquota media del 27 per cento, la riduzione di aliquota sarà dell'8 per cento del reddito agevolato. Nel caso in cui i soggetti siano molto capitalizzati con patrimonio di formazione pregressa alla DIT e abbiano un'aliquota media significativamente superiore al 27 per cento, il risparmio d'imposta potrà essere anche del 18 per cento del reddito agevolato.

Anche per le società di persone e gli imprenditori individuali l'agevolazione in esame può garantire una significativa riduzione d'imposta, determinata dalla differenza tra l'aliquota marginale IRPEF (che sarebbe applicabile al reddito complessivo netto dell'imprenditore o dei soci della società) e l'aliquota del 19 per cento applicabile al reddito agevolato.

Sotto il profilo qualitativo, gli investimenti vengono individuati come beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR. Pertanto sono agevolati gli investimenti in beni materiali (articolo 67) oltre che quelli di beni immateriali (articolo 68).

In merito agli investimenti agevolabili, il successivo comma 8 precisa che gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in

ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, ai ciclomotori e motocicli, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico. Sono, altresì, esclusi dai benefici gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni immobili diversi dagli impianti.

Quanto ai conferimenti in denaro e agli utili accantonati a riserva, per essi valgono, nella sostanza, gli stessi criteri di computo previsti per l'applicazione della DIT; per le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Ai sensi del comma 9, il meccanismo agevolativo in esame non incontra il limite minimo di tassazione del 27 per cento (20 per cento per cento per le società che si quotano nei mercati regolamentati), previsto dalla normativa sulla DIT.

Il reddito assoggettato alla disciplina agevolativa in esame rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte che originano il credito d'imposta ad utilizzo limitato, previsto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 467 del 1997, che hanno abolito la maggiorazione di conguaglio (comma 10).

Il comma 11 mira ad evitare che l'effetto agevolativo delle norme, previsto in termini di minor gettito per ciascuno degli anni 2000 e 2001, venga anticipato, rispettivamente, all'anno 1999 e all'anno 2000, attraverso la possibilità riconosciuta ai contribuenti, dalla normativa vigente, di scontare già in sede di versamenti di acconto eventuali diminuzioni del carico impositivo. Conseguentemente, viene stabilito che per i periodi d'imposta di cui al comma 7, l'acconto IRPEF ed IRPEG deve essere calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si

sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative di cui ai commi da 7 a 10.

Il comma 12 reca, infine, le disposizioni in materia di copertura degli oneri. In particolare, viene stabilito che dai decreti legislativi di cui al comma 5 (estensione e rafforzamento dell'attuale meccanismo DIT) non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Va rilevato che, nel testo originario del Governo, per tale finalità erano destinati 1.000 miliardi per il 2000 e 2.000 miliardi a decorrere dal 2001: parte delle risorse sono state quindi destinate a finanziare gli interventi agevolativi di cui ai commi da 7 a 10.

Infatti, all'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 7 a 11, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni del «Fondo speciale» di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il 2000.

Qualora tale legge finanziaria non preveda alcuna misura per il reperimento delle necessarie risorse, l'aliquota agevolata di cui al comma 7 verrà rideterminata nella misura del 28 per cento.

L'articolo 3 del disegno di legge reca norme di delega al Governo per la riforma del regime fiscale:

delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico;

delle forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali;

dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità.

La delega dovrà essere esercitata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di uno o più decreti legislativi; l'attuazione della delega deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Nella sostanza, le disposizioni in esame individuano una riforma organica delle forme di previdenza privata, siano esse collettive (fondi pensione) od individuali (forme di risparmio vincolate a finalità di previdenza), uniformando al predetto regime anche le altre forme previdenziali concretamente individuabili, quali, in particolare, il trattamento di fine rapporto, nonché le rendite vitalizie.

Il comma 2 dell'articolo 3 indica i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

In particolare, si prevede l'aumento dell'ammontare della deduzione fiscale prevista, per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro, dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La misura della deduzione, che nel testo originario del Governo risultava elevabile fino al doppio degli attuali limiti (e quindi fino a 5 milioni), dopo le modifiche introdotte dalla Commissione può raggiungere l'importo complessivo di 10 milioni, con conseguente aumento degli attuali limiti espressi in misura percentuale. È prevista, inoltre, l'estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto di cui sono fiscalmente a carico; nonché l'applicazione delle medesime disposizioni anche ai lavoratori soci e alle cooperative di produzione

e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

La lettera *b*) del comma 2 dispone, invece, la riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi.

Si prevede la possibilità di stabilire riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata agli organismi di investimento collettivo, in considerazione dei vincoli temporali piuttosto rigidi fissati per il risparmio previdenziale (contribuzione minima di quindici anni, godimento dal momento del pensionamento), che configurano una sua sostanziale indisponibilità per un arco di tempo lungo. Lo schema di tassazione proposto prevede il rinvio della tassazione sulle somme accantonate (e quindi versate al fondo) fino al momento in cui le somme saranno distribuite al percettore (sotto forma di prestazione previdenziale), con la tassazione sostitutiva (ad aliquota ridotta), anno per anno, dei rendimenti finanziari nella fase di accumulazione.

Per quanto concerne il regime fiscale delle prestazioni, la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3 prevede la tassazione soltanto per la parte corrispondente alla restituzione dei contributi versati e non tassati, al fine di evitare per la parte eccedente - e cioè che proviene dai redditi finanziari maturati - duplicazioni di imposta con l'imposta pagata dal fondo pensione nella fase di accumulazione sui redditi finanziari prodotti.

La lettera *d*), infine, prevede disposizioni transitorie per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione.

Ai medesimi criteri previsti per la previdenza complementare collettiva, si uniforma il regime della previdenza individuale, quello dei trattamenti di fine rapporto, nonché quello delle rendite vitalizie.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 3 fissa i principi e criteri direttivi di delega per la disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza: la Commissione ha eliminato la definizione contenuta nel testo originario, che limitava l'intervento ai piani pensionistici con finalità previdenziale.

Per la definizione delle caratteristiche delle forme di risparmio in parola si fa riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. In particolare, viene richiamata la disciplina prevista dall'articolo 7 del citato decreto n. 124 del 1993, che impone di richiedere almeno il 50 per cento del montante maturato come prestazione periodica, nonché la condizione - introdotta anche per le prestazioni erogate dai fondi pensione - che, ai fini dell'applicazione della particolare disciplina fiscale di favore, il soggetto iscritto al fondo o al piano pensionistico non può trasformare più di un terzo del montante maturato in capitale, dovendo necessariamente trasformare i due terzi del predetto montante in prestazione periodica.

La partecipazione alle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza, che nel testo originario del Governo veniva definita - con qualche ambiguità - in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare, nel testo approvato dalla Commissione assume valore supplementare rispetto alla stessa previdenza complementare e deve assicurare le stesse forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993.

Eliminato lo specifico riferimento ai piani pensionistici con finalità di previdenza, la Commissione ha ritenuto di superare i vincoli contenuti nel testo originario del Governo, che affidava la gestione di tali piani ai soli fondi aperti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del

1993, pur estendendo al risparmio previdenziale operato tramite tali soggetti lo stesso trattamento fiscale relativo alla contribuzione, alla gestione del risparmio ed alle relative prestazioni.

Viene, infatti, prevista la deducibilità fiscale della contribuzione, fermo restando il limite complessivo di importo di 10 milioni; l'omogeneità di trattamento con le forme complementari collettive è confermata dall'applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3, sopra illustrato.

Si prevede, infine, la definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, sulla base degli stessi principi e criteri stabiliti in generale per le forme di risparmio vincolato a finalità previdenziali, ed il loro assoggettamento al medesimo regime fiscale.

Il comma 4 dell'articolo 3 definisce i criteri di delega per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

La riforma del trattamento fiscale tiene conto della distinzione tra i contratti aventi sostanzialmente carattere finanziario, e quelli più propriamente assicurativi, individuati nei contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza, nonché in quelli contro il rischio di non autosufficienza, se l'impresa assicuratrice non ha facoltà di recesso dal contratto, cui continua ad applicarsi l'attuale trattamento fiscale agevolativo. In considerazione della diversa finalità di tali strumenti, solo ai contratti di assicurazione sulla vita, o di capitalizzazione ma che si caratterizzano come una fondamentale componente dei piani previdenziali, viene esteso il trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

Il comma 5 detta i criteri di delega per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR), nonché delle altre indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, si prevede la tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati per il TFR e le altre indennità sopra richiamate, secondo i medesimi criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo. Di conseguenza, anche i rendimenti maturati nella fase di accumulazione del TFR dovranno essere assoggettati alla medesima imposta sostitutiva prevista per i fondi pensione, mentre il trattamento all'erogazione dovrà essere identico a quello previsto per i capitali erogati dai predetti fondi.

La Commissione ha introdotto la possibilità di prevedere, in caso di contratti di formazione lavoro ed altri simili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato, mediate l'applicazione di specifiche detrazioni d'imposta.

Il comma 6 dell'articolo 3 prevede ulteriori disposizioni integrative dei criteri e principi di delega contenuti nei commi precedenti, soprattutto di coordinamento della nuova disciplina tributaria prevista dall'articolo 3 in esame con le disposizioni in materia di IVA e di imposte sui redditi.

In particolare, la lettera *b)* del comma 6 stabilisce l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 3. In tal modo, saranno assoggettati a tassazione solamente i redditi maturati sulle somme corrisposte dall'assicurato, con esenzione delle prestazioni. La Commissione ha precisato che la revisione del regime fiscale riguarderà le rendite relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore delle norme delegate previste dallo stesso articolo 3.

La lettera *e)*, infine, dispone il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo l'introduzione nel citato testo unico di tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione

d'imposta per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico. La Commissione ha, inoltre, espressamente previsto la possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto, operando, sostanzialmente, una equiparazione con i contributi previdenziali obbligatori.

Quanto alla procedura di espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, la Commissione, come nel caso delle norme sul federalismo fiscale, ha ritenuto opportuno ricondurre tale parere alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, piuttosto che alla cosiddetta Commissione dei Trenta, come previsto nel testo del Governo. Tale scelta deriva dalla particolare natura della materia oggetto di delega, che coinvolge aspetti anche estranei al settore fiscale e quindi di competenza di altre Commissioni parlamentari.

L'articolo 4 del disegno di legge, non modificato dalla Commissione, tende a rimuovere alcune incertezze interpretative sul corretto trattamento da riservare, in ambito IVA, alle operazioni di «pronti contro termine».

In particolare, la disposizione in esame fa prevalere sullo schema formale del contratto gli aspetti economici sostanziali. Infatti, in base alla nuova previsione normativa, verrà considerata come base imponibile IVA la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti: in tal modo l'operazione viene valutata unitariamente, anziché assegnare autonomia alle due compravendite.

L'articolo 5 è stato interamente riformulato nel corso dell'esame in Commissione. Il testo originario era limitato, infatti, alla sola parte che introduce un regime di esenzione IVA per una serie di prestazioni di servizi rese nell'ambito di gruppi bancari e da consorzi costituiti da banche.

La previsione di un regime di esenzione IVA per tali prestazioni di servizi appare funzionale alla realizzazione di operazioni di ristrutturazione bancaria e, in tal senso, ne è stata sollecitata più volte l'introduzione da parte di numerosi esponenti del mondo bancario, anche nel corso delle audizioni condotte dalle Commissioni finanze del Senato e della Camera in occasione dell'esame del provvedimento di riforma delle fondazioni bancarie (A.S. n. 3158 - A.C. 3194).

Nel corso delle citate audizioni è stato ricordato come, nella ristrutturazione dei profili organizzativi degli intermediari bancari, particolare rilievo assuma la possibilità di avvalersi delle prestazioni di entità esterne (costituite in forma societaria o consortile) alle quali affidare la gestione in *outsourcing* di attività strumentali all'attività bancaria in senso stretto (ad esempio: elaborazione dati) in precedenza gestite all'interno dell'impresa.

Tuttavia, un elemento fiscale sembra condizionare tale scelta imprenditoriale ed è rappresentato dal regime IVA applicabile alle prestazioni effettuate dalle imprese del settore creditizio.

Infatti, per le banche l'IVA assolta sugli acquisti (c.d. IVA a monte) è indetraibile in quanto le operazioni attive poste in essere dalle banche stesse sono generalmente esenti da IVA.

Di conseguenza, il ricorso delle banche a prestazioni di servizi ricevute da terzi, rispetto a quelle ottenute dai centri di servizi interni, comporta una indetraibilità dell'IVA relativa a tali prestazioni (in genere calcolata con aliquota del 20 per cento) che viene a costituire un elemento di costo.

Per favorire le operazioni di ristrutturazione bancaria la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 5 in esame, come riformulato dalla Commissione, prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legi-

slativo 1° settembre 1993, n. 385: si tratta delle attività che hanno appunto carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

L'esenzione IVA è riconosciuta a condizione, innanzitutto, che le prestazioni di servizi in questione siano effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto, ed a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo.

La riformulazione operata dalla Commissione amplia (come i successivi commi 2, 3 e 4) la portata originaria dell'esenzione: infatti, nel testo del Governo, le prestazioni di servizi esenti erano solo quelle effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico bancario, e quindi da parte di società che esercitano in via esclusiva o prevalente le predette attività ausiliarie, ed a condizione che il capitale sociale fosse interamente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo.

L'esenzione IVA è, altresì, riconosciuta per le prestazioni di servizi effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Va rilevato che il testo del Governo non ricomprendeva le società cooperative con funzioni consortili; inoltre, i corrispettivi dovuti ai consorzi dalle banche consorziate non dovevano superare, per statuto, le spese di funzionamento dei consorzi stessi.

Inoltre, il successivo comma 4, introdotto dalla Commissione, prevede che per i con-

sorzi e le società cooperative con funzioni consortili già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione IVA trova applicazione fino al 31 dicembre 2000, limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, e a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

Anche gli altri commi da 2 a 12 sono stati inseriti nel corso dell'esame in Commissione.

In particolare, con l'aggiunta del comma 2, viene stabilito che l'esenzione IVA si applica anche alle prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario, effettuate esclusivamente nei confronti delle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti testé indicati abbiano la sede legale nell'Unione europea; in questi casi rileva il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, n. 1), del codice civile e, quindi, allorquando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di altra società.

Il base al successivo comma 3, l'esenzione prevista nel comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi, ivi indicate, rese:

a) a società di assicurazione da altra società del gruppo assicurativo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), e secondo comma, del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo. In questo caso, il controllo deriva dalla maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse: vengono richiamate, nella sostanza, le disposizioni previste dal comma 1 per il settore bancario.

Seguono altre disposizioni di razionalizzazione in materia di IVA e di imposta di bollo.

Il comma 5 elimina alcuni dubbi interpretativi sorti con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo in relazione all'emissione dei mandati, ordinativi, vaglia del Tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato.

Il comma 6, lettera a), modifica alcune disposizioni relative all'applicazione dell'IVA nel settore dell'editoria. In particolare, la percentuale di forfetizzazione della resa per i libri viene elevata dal 53 per cento al 60 per cento.

Il comma 6, lettera b), prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento per le cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione, mentre la successiva lettera c) del comma 6 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le cessioni di piante, allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia.

Il comma 7 dispone l'applicazione dell'aliquota ordinaria IVA (20 per cento) per le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale; per tali prodotti era, in effetti, incerta la classificazione nei presidi sanitari ad aliquota ridotta.

Il comma 8 precisa, con riferimento alle nuove disposizioni IVA recate dai commi 6, lettere b) e c), e 7 e dal successivo comma 9, che resta fermo il trattamento fiscale già applicato, con preclusione per rimborsi o per l'emissione di note di variazione pre-

viste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il comma 9, con norma di carattere interpretativo, prevede che le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie, esenti ai fini IVA.

Il comma 10 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette.

Il comma 11 chiarisce che, nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili, non deve intendersi compreso nella base imponibile IVA l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

Il comma 12, infine, stabilisce che le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e rimosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data del 31 dicembre 1998 e rimosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999).

L'articolo 6, non modificato dalla Commissione, reca disposizioni di carattere interpretativo, tendenti ad escludere dal computo della base imponibile IVA i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo.

L'intento della norma è quello di evitare che venga assoggettata ad IVA la retribuzione del lavoratore dipendente, per sua natura estranea alla sfera impositiva del tributo, che renderebbe, tra l'altro, particolarmente gravoso per le imprese il ricorso al lavoro interinale.

La disposizione contenuta *nell'articolo 7*, non modificato dalla Commissione, integra la norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con il fine di eliminare gli effetti della doppia imposizione che, in base alla normativa vigente, si determinano in capo a soggetti diversi a seguito di accertamenti di un maggior reddito fondato sullo stesso presupposto.

La Commissione ha soppresso poi l'articolo 8 del disegno di legge del Governo, che sostituiva interamente il numero 3) della lettera *d*) del comma 149 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996. Tale norma stabilisce che al concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche si debba attribuire anche il compito di provvedere alla liquidazione, alla riscossione e alla contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione. L'articolo 8 soppresso attribuiva direttamente alle province il compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta.

Tuttavia, l'approvazione del nuovo articolo 10 in materia di federalismo fiscale comporta, invece, la totale abrogazione del citato numero 3) della lettera *d*) del comma 149 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996: si rende quindi necessaria, per evitare antinomie, la soppressione dell'articolo 8.

La disposizione contenuta *nell'articolo 8*, anch'esso non modificato dalla Commissione, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quello delle finanze, al fine di stabilire i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione, nei conti giudiziali, dei versamenti telematici effettuati dai concessionari della riscossione alla competente sezio-

ne di tesoreria provinciale dello Stato, a favore della speciale struttura di gestione delegata a redistribuire ai vari enti impositivi le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

Il Governo, nel presentare i provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica per il 1999, aveva ripartito «il processo di decentramento fiscale e di autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario», delineato nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1999-2001 (e ribadito nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF stesso), fra due strumenti:

l'articolo 21 del collegato di «sessione» (A.C. 5267), che disponeva la sostituzione di tributi ai trasferimenti e le regolazioni necessarie per il 1999;

le disposizioni di delega in materia di riforma della finanza delle regioni contenute nell'originario articolo 10 del disegno di legge in esame.

Per quanto concerne il citato articolo 21, esso è stato stralciato nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento collegato di sessione, rinviando conseguentemente all'anno 2000 la complessiva riforma del sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario. D'altra parte, uno degli aspetti critici dell'iniziale impostazione del Governo era appunto rappresentato da tale duplice articolazione temporale, con l'introduzione di disposizioni innovative per l'anno 1999 che avrebbero dovuto essere subito riviste, l'anno successivo, per tenere conto della riforma a regime.

L'articolo 9 del disegno di legge in esame, interamente riformulato dalla Commissione a seguito dell'accoglimento di proposte emendative del Governo, opera una sintesi tra le originarie disposizioni dell'articolo 21 dell'atto Camera n. 5267 (ora A.C. 5267-*quater*, le cui disposizioni dovrebbero tuttavia ritenersi a questo punto superate) e quelle dell'articolo 10 del testo originario

del presente disegno di legge; inoltre, vengono introdotte ulteriori disposizioni concernenti l'attribuzione delle addizionali sull'energia elettrica.

In particolare, alcune disposizioni contenute nel citato articolo 21 vengono trasformate in principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 9. Va rilevato che il termine originario di sei mesi per l'esercizio della delega da parte del Governo viene portato a nove mesi.

La lettera *a)* del comma 1, richiamando nella sostanza le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 21 stralciato, prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori entrate di natura tributaria in sostituzione di gran parte degli attuali (e residui) trasferimenti erariali. La quota di finanziamento della spesa sanitaria corrente posta a carico del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti alle regioni previsti da leggi di spesa che non intervengono in settori di «rilevante interesse nazionale» sono sostituiti, per un importo equivalente, da un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF, da un aumento della compartecipazione all'accisa sulla benzina e da una compartecipazione regionale all'IVA.

Viene quindi confermata l'impostazione contenuta nella formulazione iniziale dell'articolo 10, con un rafforzamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, e corrispondente riduzione delle aliquote erariali, superando la scelta contenuta, invece, nell'articolo 21 stralciato, che limitava la compartecipazione solo all'accisa e all'IVA.

Sono espressamente inclusi fra i trasferimenti da sopprimere ai sensi della lettera *a)*:

i trasferimenti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale;

i trasferimenti che costituiscono il contributo dello Stato alla spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario.

Sono, invece, espressamente conservati:

i trasferimenti previsti da leggi che dispongono interventi a seguito di calamità naturali, o diretti a prevenire calamità naturali;

i trasferimenti previsti da leggi che per il settore nel quale intervengono, per gli obiettivi che pongono, o per le misure che introducono si configurano come di «rilevante interesse nazionale»;

una quota, detratta dal Fondo sanitario nazionale, relativa alle somme vincolate da accordi internazionali ed a quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Per quanto concerne le attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il criterio di delega di cui alla lettera *a)* prevede che la determinazione della spesa che viene corrisposta a ciascun istituto non è più determinata direttamente fra l'istituto e la regione ma centralmente, anche se d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il criterio di delega contenuto nella lettera *b)* individua i tributi compartecipati e l'ammontare della compartecipazione. Viene in particolare previsto un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; nonché un aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; infine, l'istituzione di una compartecipazio-

ne all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo.

Il criterio di delega di cui alla lettera *b*) in discorso prevede quindi un rafforzamento dell'IRPEF, in termini di incremento dell'aliquota compartecipata dell'addizionale regionale come tributo destinato al finanziamento delle regioni.

Occorre ricordare che sia la lettera *a*) del comma 1 dell'originario articolo 10 del provvedimento in esame, sia (limitatamente al 1999) il comma 3 dell'articolo 21 dell'atto Camera n. 5267, ora stralciato, non indicavano l'ammontare massimo delle compartecipazioni.

La lettera *a*) del comma 1 dell'originario articolo 10 si limitava a disporre, a decorrere dall'anno 2000, la rideterminazione delle compartecipazioni al gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina, in funzione dell'incremento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF con contestuale riduzione delle aliquote erariali.

Il criterio di delega di cui alla lettera *c*) stabilisce che la determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla precedente lettera *b*) deve essere operata in modo tale da assicurare la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale ultima disposizione prevede l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2000 si pone la necessità di operare la regolazione, nel flusso di risorse destinabili alle regioni, di quella quota di

IRAP che solo fino al 1999 le regioni riverseranno allo Stato.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 dispone in ordine ai meccanismi perequativi, definiti in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché dei fabbisogni sanitari. Viene previsto, inoltre, un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica: in ciò, aderendo ad una impostazione generalmente condivisa, lo schema di perequazione proposto incorpora il finanziamento della spesa storica nella fase di partenza, prevedendo tuttavia condizioni per il suo superamento, in un periodo di tempo non superiore a tre anni.

Il criterio della capacità fiscale tende a compensare le differenze di basi imponibili esistenti nel territorio, per evitare che per conseguire un medesimo gettito tributario una regione sia costretta ad applicare aliquote d'imposta più alte della media delle altre regioni, e cioè ad esercitare una pressione fiscale più forte sui contribuenti della regione stessa.

Nell'originaria versione dell'articolo 10 si faceva riferimento anche allo sforzo fiscale che può riguardare due aspetti: esso può costituire un correttivo del meccanismo perequativo fondato sulla capacità fiscale, laddove questo, invece di prendere a riferimento le basi imponibili effettive, si riferisca alle basi imponibili potenziali, stimolando le singole regioni a ridurre i fenomeni di evasione presenti nel territorio; inoltre, il rispetto dello sforzo fiscale richiede anche che il gettito aggiuntivo derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria non venga assorbito nelle quote del fondo di perequazione.

L'altro parametro di riferimento per operare la perequazione è rappresentato dai fabbisogni sanitari.

La soppressione di fondi a destinazione vincolata e la loro sostituzione con risorse delle quali le regioni possono disporre senza vincolo di destinazione ripropone la con-

trapposizione fra l'esigenza di definire una finanza regionale rispettosa della autonomia e della responsabilità politica delle regioni e quella di disporre di strumenti certi e cogenti (quale è il vincolo contabile) per garantire talune destinazioni di spesa.

L'articolo 9 opera un tentativo di composizione di tali esigenze, allorché, con l'introduzione dei criteri di delega di cui alle lettere *f*) e *g*), si prevede un periodo transitorio, non superiore al triennio, nel corso del quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale (lettera *f*). Tuttavia, viene anche prevista (lettera *g*) una rimozione di tale vincolo, nell'ambito di una coordinata attivazione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni. Si prevede, infine, un intervento di razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo.

Per quanto riguarda il finanziamento della perequazione, la nuova formulazione dell'articolo 9 sembra optare per uno schema di tipo verticale (fondo perequativo nazionale, anche se nel primo periodo del comma 1 si fa riferimento a meccanismi perequativi interregionali), mentre nella versione originale lo schema era chiaramente di tipo «orizzontale», facendo riferimento ad un fondo perequativo interregionale, nel quale le regioni ricche destinano quota delle proprie entrate alle regioni più povere. Il fondo perequativo di cui alla lettera *e*) è finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA (confermando, per questo aspetto, la scelta già prevista nella formulazione ori-

ginaria dell'articolo 10), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche parte della compartecipazione all'accisa sulla benzina. Scompare, nella nuova formulazione in commento, il riferimento ai consumi regionali delle famiglie (in base ai dati ISTAT) quale parametro per operare ripartizione del gettito IVA.

La lettera *h*), infine, riproponendo nella sostanza la lettera *d*) del comma 1 dell'originario articolo 10, prevede, che la nuova disciplina in materia di finanziamento delle regioni a statuto ordinario debba coordinarsi con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.

Il comma 2 dell'articolo 9 precisa che dall'attuazione delle norme delegate non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario. Inoltre, l'attuazione della delega deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419, con la quale è stata concessa delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Colmando una evidente lacuna della formulazione originaria dell'articolo 10, il comma 3 prevede l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Rispetto alle proposte emendative del Governo, che prevedevano l'espressione del parere da parte della cosiddetta Commissione dei Trenta, la Commissione ha previsto che il parere venga reso dalle competenti Commissioni permanenti (come nel caso delle deleghe relative ai fondi pensione), e ciò in relazione alla rilevanza della materia oggetto di delega, che abbraccia problematiche non solo fiscali ma anche di assetto e gestione del servizio sanitario e, più in generale, di rapporti tra diversi livelli di governo.

La seconda parte dell'articolo 9, commi da 4 a 10, 13 e 14, interviene in materia di accise sul consumo dell'energia elettrica.

Il comma 4, modificando il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 17 del decreto-legge n. 41 del 1995, sopprime il trattamento agevolato, relativamente ai consumi di energia elettrica, previsto per le imprese industriali ed alberghiere esonerate dal sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 3 del 1988.

Il comma 5 limita l'applicazione dell'addizionale erariale all'imposta di consumo sull'energia elettrica ai soli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Inoltre, le imprese di autoproduzione sono soggette alla stessa imposizione prevista per altri soggetti, rapportata alla potenza impegnata, mentre attualmente l'imposta è applicata nell'unica misura di lire 4 per kWh, indipendentemente dalla potenza impegnata.

Le disposizioni del comma 5 in esame si applicano, ai sensi del successivo comma 13, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Tuttavia, il comma 14 anticipa l'applicazione della diversa articolazione delle addizionali erariali nei confronti delle imprese di autoproduzione, stabilendo che fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW fino a 3000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

Il comma 6 introduce norme agevolative per l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete: tale esercizio non sarà più soggetto agli obblighi denuncia di cui all'articolo 53, comma 1, del de-

creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non sarà sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. Spetterà all'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all' esercente dell'impianto.

Nella sostanza, con le disposizioni del comma 6 lo scambio di energia con la rete pubblica non comporta più la perdita di regimi agevolativi; conseguentemente, il comma 7 introduce le necessarie modificazioni alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 52, al fine di eliminare la condizione, attualmente prevista per la concessione dei benefici, di non cessione di energia elettrica alla rete pubblica.

Il comma 8 rimodula la misura delle addizionali comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica, al fine di tenere conto dell'abolizione delle addizionali erariali sugli usi abitativi.

Più specificamente:

le 8 lire per kWh di addizionale erariale per gli usi abitativi, escluse le seconde case, vanno ad aggiungersi alle attuali 28 lire per kWh dell'addizionale comunale, che viene elevata a 36 lire per kWh. Rimane confermata l'esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

le 11,5 lire per kWh di addizionale erariale per gli usi abitativi nelle seconde case, cumulandosi all'addizionale di 28 lire, portano a 39,5 lire per kWh l'ammontare dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica per le seconde case;

i comuni perdono le 6,5 lire per kWh dell'addizionale comunale per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, a favore delle province, che vedono incrementarsi la relativa addizionale da lire 11,5 a lire 18 per kWh per tutte le utenze, fino

al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono inoltre deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

Il comma 9, modificando il comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, attribuisce direttamente ai comuni i maggiori proventi, attualmente attribuiti allo Stato, derivanti dall'aumento dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica disposto dallo stesso decreto-legge n. 41 del 1995.

Il comma 10 ridefinisce l'ammontare dei trasferimenti statali ai comuni e alle province alla luce delle modifiche apportate alle addizionali. In particolare:

i trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione della nuova e più elevata aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, la norma prevede una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

i trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle addizionali sugli usi abitativi e delle maggiori entrate derivanti dall'attribuzione ai comuni stessi dei proventi derivanti dall'incremento dell'imposta erariale di consumo disposto dall'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 1995, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

Per effetto del comma 13, le disposizioni dei precedenti commi 8, 9 e 10 (così come per il comma 5) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il comma 11 interviene in materia diversa dalla disciplina delle addizionali sull'energia elettrica. Infatti, il comma introduce un regime agevolativo, ai fini IN-VIM, per le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che dispone il riassetto del settore elettrico. Tali operazioni, e comunque ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista dalla relativa normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Si tratta di disposizioni agevolative già introdotte con riferimento ad analoghe operazioni relative ad altri settori.

Infine, il comma 12 abroga la disposizione contenuta nel n. 3, lettera *d*), del comma 149, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce al concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il compito di provvedere alla liquidazione, alla riscossione e alla contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché l'obbligo di riversare alla tesoreria di ciascuna provincia le somme riscosse.

Il rafforzamento degli strumenti impositivi attribuiti agli enti decentrati è completato dalle disposizioni dell'articolo 10, introdotto dalla Commissione accogliendo un emendamento governativo, con le quali vengono poste le basi per una elevazione della compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF. L'aumento dell'aliquota di compartecipa-

zione della addizionale comunale all'IRPEF vedrà contestualmente ridotto il prelievo erariale, al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale.

L'aumento della aliquota di compartecipazione IRPEF dovrà sostituire, per i comuni, il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti di trasferimento, a titolo oneroso, di immobili che non sarà più, come invece inizialmente previsto, attribuito ai comuni stessi. In effetti, l'attribuzione dei tributi di registro avrebbe comportato forti differenziazioni di risorse tra i comuni, premiando quelli di maggiori dimensioni, oltre a produrre andamenti discontinui del gettito nel tempo.

L'articolo 10, inoltre, prevede una rateizzazione del prelievo dell'addizionale IRPEF comunale relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, al fine di evitare fenomeni di concentrazione del prelievo in occasione delle operazioni di conguaglio.

L'articolo 11, non modificato dalla Commissione, offre soluzione ad alcuni problemi che hanno condizionato l'attuazione delle norme di delega relative all'istituzione dell'autorità di controllo degli enti commerciali e delle ONLUS, disciplinando, in particolare, gli aspetti finanziari connessi all'istituzione e al funzionamento di tale organismo.

Il comma 1 dell'articolo 11 attribuisce all'organismo più ampi poteri. In particolare, i pareri e le deliberazioni dirette a garantire l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti non commerciali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, diventano «obbligatori e vincolanti». Inoltre, vengono attribuiti all'organismo di controllo i più ampi poteri di «indirizzo, promozione e ispezione» per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. L'organismo può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni.

Il comma 2 dell'articolo 11 integra i criteri di delega previsti dalla legge n. 662 del 1996, introducendo il comma 192-bis, con il quale si dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, saranno fissati la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti, i compensi, nonché i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo medesimo.

L'articolo 12 autorizza il Ministro delle finanze a disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa relativamente ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'esercizio dell'attività di gioco sarà affidata agli stessi soggetti che gestiscono in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174: tali soggetti impiegheranno a tal fine sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività.

Lo stesso articolo 12, comma 1, stabilisce che la disciplina relativa alle modalità, ai tempi di gioco, alla corresponsione degli aggi e dei diritti relativi alle nuove scommesse sarà stabilita dal Ministro delle finanze attraverso lo strumento del regolamento ministeriale ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, mentre l'ammontare del prelievo complessivo su ciascuna scommessa - che non potrà comunque superare il 62 per cento delle somme giocate - sarà fissato dallo stesso Ministro delle finanze con proprio decreto.

Per le scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché tali soggetti utilizzino una rete

di ricevitorie collegate con i sistemi informatici in tempo reale.

Viene, infine, previsto (comma 2) che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quote dei prelievi sulle nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, al netto di imposte e tasse, potranno essere destinate annualmente al CONI, in misura non superiore al 20 per cento, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), in misura non superiore al 10 per cento.

Il testo proposto dalla Commissione prevede anche la facoltà di destinare a finalità sociali o culturali di interesse generale l'intera, o parte di essa, quota che residua dopo l'eventuale attribuzione di risorse al CONI e all'UNIRE.

Il comma 3, introdotto dalla Commissione, attribuisce all'UNIRE, per il 1999, un contributo di 50 miliardi per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Il comma 4, anch'esso introdotto dalla Commissione, autorizza la spesa di un miliardo, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per l'espletamento delle procedure di gara, secondo la normativa comunitaria, per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa.

L'articolo 13, introdotto dalla Commissione accogliendo un emendamento governativo, contiene le disposizioni di delega al Governo per la revisione della tassazione degli immobili.

Come ribadito dal Governo, l'operazione assume connotati di complessiva neutralità finanziaria, non determinando oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né aggravii d'imposta per i contribuenti, complessivamente intesi.

Tale ultimo principio viene affermato in premessa, nell'ambito degli obiettivi della delega, volta a razionalizzare e perequare il prelievo impositivo immobiliare e ad evita-

re aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali.

Alla base del diverso regime impositivo si pone la modifica dell'attuale sistema catastale, diretta a mutare la base di calcolo ai fini della determinazione delle imposte dovute: alla rendita catastale (espressione del reddito figurativo derivante dall'unità immobiliare) si sostituisce il criterio del valore d'estimo, che viene assunto, come base imponibile, solo per una quota, corrispondente ad un coefficiente convenzionale di redditività.

Per quanto riguarda l'IRPEF, i criteri di delega consentono al contribuente di scegliere, relativamente ai fabbricati diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il più favorevole tra due regimi alternativi:

1. esclusione dal reddito complessivo, con assoggettamento degli stessi ad una aliquota di tassazione pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito. I redditi dei fabbricati locati saranno ammessi a tale regime soltanto per la parte di essi che non eccede i tassi di rendimento previsti per le determinazioni del reddito dei fabbricati non locati e fondati sui coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo;

2. inclusione totale dei redditi dei fabbricati nel reddito complessivo, con contestuale riconoscimento di una deduzione dal reddito stesso in funzione del possesso di un'abitazione adibita a dimora principale del contribuente. La deduzione, come quella attualmente prevista per il reddito del fabbricato, sarà ovviamente rapportata alla quota di possesso del reddito ed al periodo di tempo per il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale del contribuente e non potrà superare l'ammontare del relativo reddito; inoltre, la deduzione in questione potrà essere rimodulata al fine di evitare aggravii d'imposta eventualmente conseguenti alla revisione degli estimi catastali.

Le norme di delega prevedono anche l'introduzione di misure agevolative, in particolare, a favore dei percettori di redditi

più bassi, ulteriori rispetto a quanto già previsto per il possesso di un'abitazione adibita a dimora principale del contribuente, al fine di escludere comunque, per tali casi, aumenti del carico fiscale per effetto del nuovo regime impositivo.

In relazione alla modifica dell'attuale sistema catastale, viene prevista una revisione anche degli altri tributi immobiliari, ed in particolare dell'ICI, in ordine alla quale si prevede la rideterminazione delle aliquote d'imposta, sia l'aliquota minima che quella massima, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo e mantenendo gli attuali margini di autonomia finanziaria. È prevista anche la rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo.

I criteri di delega stabiliscono, inoltre, l'istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, già delineata dall'articolo 10 della legge di riforma degli affitti (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dall'anno d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della stessa legge di riforma delle locazioni.

Le norme di delega dispongono anche l'armonizzazione, la semplificazione e l'autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica.

Con riferimento a tutti i tributi, è prevista la possibilità di rivedere le attuali ipotesi di esclusione dalla formazione del reddito o di riduzioni d'imposta al fine anche di coordinare la disciplina. Come affermato dal Governo, ciò consentirà, ad esempio, di dettare

anche ai fini dell'IRPEF una disciplina di favore per gli immobili distrutti o resi inabitabili a seguito di eventi eccezionali, che sono soggetti ad ICI con una riduzione d'imposta.

I commi da 4 a 7, ricollegandosi alla complessiva riforma dei criteri di tassazione dei redditi dei fabbricati prevista dalle norme di delega di cui al comma 1 dell'articolo in esame, operano una razionalizzazione delle modalità di tassazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente. Infatti, viene disposta, con effetto dal periodo d'imposta 1999, la soppressione del comma 4-*quater*, dell'articolo 34, del TUIR, che attualmente prevede che dal reddito dell'unità immobiliare adibita a dimora principale del contribuente e da quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza degli stessi, un importo fino ad un massimo di 1.100.000, rapportato alla percentuale di possesso ed al periodo in cui sussiste tale destinazione. La soppressione non comporta alcun aumento di imposta in quanto contestualmente viene introdotta una identica deduzione da effettuare, però, dal reddito complessivo del contribuente e non dal reddito dell'abitazione principale. La deduzione viene a riferirsi, conseguentemente, alla posizione personale del contribuente e non al reddito del fabbricato posseduto.

Inoltre, la soppressione del comma in questione non comporta alcun aumento del numero dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi in quanto, con il comma 6 dell'articolo 13 in parola, sono contemporaneamente adeguati i riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni che prevedono l'esonerazione dall'obbligo di presentare detta dichiarazione.

Il comma 7, infine, consente una riduzione immediata del carico fiscale gravante sul fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente con l'innalzamento della deduzione da lire 1.100.000 a lire 1.400.000 per l'anno d'imposta 1999.

Con il comma 8, si provvede ad anticipare gli effetti derivanti dall'attuazione del

comma 1, lettera f), e cioè l'istituzione di una detrazione ai fini IRPEF in favore dei conduttori. L'anticipazione si rende necessaria considerato che l'attuazione del comma 1, lettera f), avrà effetto solo a decorrere dall'anno 2001 in relazione ai redditi relativi all'anno 2000.

Anche i successivi articoli da 14 a 21 sono stati introdotti nel corso dell'esame in Commissione.

L'articolo 14, introdotto dalla Commissione a seguito dell'accoglimento di un emendamento governativo, ripropone una norma già contenuta nel testo originario del provvedimento collegato di sessione e successivamente stralciata nel corso dell'esame parlamentare.

Tale norma consente all'Amministrazione finanziaria di raccogliere direttamente e gratuitamente i dati necessari alla propria attività, relativi ai contribuenti, che siano conservati presso banche dati gestite da altri soggetti pubblici, ovvero anche da altri soggetti che operano per conto di questi.

L'Amministrazione finanziaria può quindi, in base a tale norma, richiedere ai suddetti soggetti i collegamenti o le interconnessioni necessarie al prelevamento dei dati, rimborsando esclusivamente le spese strettamente connesse con la realizzazione del collegamento.

L'acquisizione dei dati può essere richiesta dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, di controllo, nonché di esecuzione forzata dell'esatto adempimento degli obblighi tributari.

La raccolta diretta dei dati viene specificamente riferita dall'articolo ad una serie di disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 15 introduce, al comma 1, una norma interpretativa relativa alla modalità di notifica all'Amministrazione finanziaria delle sentenze pronunciate dalla commissioni tributarie regionali e dalle commissioni

tributarie di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine per proporre ricorso per Cassazione.

Il comma 2 dello stesso articolo 15 dispone il possibile utilizzo o impegno nel 1999 di disponibilità, iscritte in capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non utilizzate o non impegnate nel 1998.

L'articolo 16 prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nei decreti legislativi che hanno dato attuazione alla delega per la revisione dell'imposizione sugli spettacoli e dell'imposta unica sui giochi e le scommesse.

L'articolo 17 interviene a precisare le disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 16 della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999) in materia di rimborsi automatizzati. In attesa della definizione di nuove modalità per i rimborsi automatizzati, il comma 2 del citato articolo 16 stabilisce che per i rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e per quelli d'importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000 vengano istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate. La definizione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei rimborsi in parola, con pagamento dei relativi interessi, sono rimesse ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 17 in esame precisa che le disposizioni sopra richiamate riguardano i rimborsi che devono essere effettuati da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 18 introduce una misura agevolativa, prevedendo la deducibilità dal reddito dei versamenti a favore di fondazioni, associazioni ed enti, effettuati per portare

aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche. A questi versamenti, e a quelli effettuati dalle stesse fondazioni e associazioni per le medesime finalità, non si applica, inoltre, l'imposta sulle donazioni.

L'articolo 19 introduce disposizioni di rilievo per la rinegoziazione dei mutui agevolati riferiti all'edilizia residenziale pubblica.

Gli enti concedenti contributi agevolati, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, potranno, disgiuntamente e per quanto di loro competenza chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel caso in cui i mutui agevolati abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla predetta data, ed il loro ammortamento non superi i due terzi del periodo di ammortamento complessivamente previsto.

Il tasso di riferimento e quello agevolato da applicare per il residuo periodo di ammortamento saranno quelli vigenti alla data della delibera dell'istituto mutuante che approva la rinegoziazione delle condizioni; il tasso agevolato a carico degli utenti sarà quello corrispondente alla fascia di reddito a suo tempo accertata. È prevista inoltre la possibilità per le banche di aumentare fino a un punto percentuale la propria commissione, per coprire le eventuali spese aggiuntive.

L'articolo in esame prevede, inoltre, che gli enti che erogano i finanziamenti non debbano assumere provvedimenti di rettifica relativi alla concessione dei contributi, ma che, per dar corso all'erogazione del nuovo ammontare del contributo, sia sufficiente la comunicazione da parte dell'istituto mutuante.

L'articolo 20 dispone l'estinzione dei rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni pubbliche, i comuni le province ed altri sogget-

ti hanno diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in misura inferiore a lire diecimila annue.

Gli uffici che attualmente provvedono alla riscossione di tali prestazioni procederanno direttamente alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati, nonché agli altri uffici interessati, fra i quali le conservatorie dei registri immobiliari e del catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti.

L'articolo 21 prevede la possibilità di destinare a museo di arte moderna il complesso monumentale dell'immobile Dogana vecchia alla Punta della salute, a Venezia, per il quale è stata da tempo avanzata richiesta da parte della Fondazione Guggenheim.

L'articolo 22, infine, reca le norme di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 5, comma 6, lettera a) (aumento della percentuale di forfetizzazione della resa per i libri), dall'articolo 5, comma 10 (riduzione dell'aliquota IVA per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000), dall'articolo 9, comma 11 (disposizioni agevolative, ai fini INVIM, per le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere per il riassetto del settore elettrico), dall'articolo 12, comma 3 (contributo all'UNIRE per il 1999) e dallo stesso articolo 12, comma 4 (autorizzazione di spesa per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli).

Su conforme mandato conferitomi dalla Commissione, invito quindi l'Assemblea ad approvare il disegno di legge n. 3599, come modificato nel corso dell'esame presso la 6ª Commissione permanente.

BONAVITA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge

24 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che nell'articolo 10 sia omesso ogni riferimento al federalismo fiscale (trattandosi, allo stato, di una mera razionalizzazione della finanza regionale), ovvero che le relative disposizioni siano integrate e precisate anche in relazione alla finanza degli enti locali e prevedendo un regime di perequazione più adeguato; in proposito, inoltre, il parere è favorevole alla condizione che sia previsto il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo.

Quanto all'articolo 11, il parere è favorevole a condizione che sia escluso il carattere vincolante dei pareri ivi previsti; in proposito, si osserva inoltre che le potestà dell'organismo di vigilanza sulle ONLUS dovrebbero essere definite in modo più appropriato e circostanziato, il parere sull'articolo 11 è favorevole all'ulteriore condizione che la composizione dell'organismo di vigilanza sia determinata con disposizione di legge.

Quanto all'articolo 12, si raccomanda di limitare l'estensione delle scommesse esclusivamente a quegli eventi sportivi già ammessi e regolati dalla normativa vigente.

Sugli altri articoli del disegno di legge il parere è favorevole.

La Commissione, infine, si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti, in particolare sulle proposte di integrazione, preannunciate dal Governo, concernenti la finanza delle regioni e degli enti locali.

su emendamenti

2 marzo 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sull'emendamento 10.0.50 e sull'emendamento diretto a modificare la rubrica dell'articolo

10, escludendo il ricorso alla locuzione «federalismo fiscale». Il parere è favorevole anche sull'emendamento 10.100, mentre si ritiene preferibile non modificare tale emendamento con i subemendamenti che vi sono riferiti. Quanto all'emendamento concernente l'istituzione di nuove case da gioco, il parere è di nulla osta, con la raccomandazione di verificare puntualmente la compatibilità della normativa con l'assetto sistematico dell'ordinamento penale. Sugli altri emendamenti il parere è parimenti positivo, salvo che per gli emendamenti 11.5 e 12.0.13, sui quali il parere è viceversa contrario.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sul disegno di legge

17 febbraio 1999

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente comma: «Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del Fondo di cui al comma 1, lettera *b*), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme effettivamente accertate. Le eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono utilizzabili nell'esercizio ancora successivo» e che all'articolo 2 al comma 1 lettera *a*) le parole «alla stessa aliquota» siano sostituite dalle parole «con aliquota tendenzialmente allineata a quella» e dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*)».

(Estensore: PASQUINI)

su emendamenti

23 febbraio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 4, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 1.19, 1.23, 1.27, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.22, 2.23, 2.24/1, 2.24/3, 2.24/10, 2.24/11, 2.24/12, 2.24/15, 2.24/16, 2.24/17, 2.24/18, 2.24/19, 2.24/20, 2.24/21, 2.24/22, 2.24/23, 2.24/24, 2.24/25, 2.24/26, 2.24/28, 2.24/29, 2.0.2, 3.3, 3.51, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.0.1,

4.0.3, 1.0.4, 2.24/14, 3.19, 2.0.1, 3.48, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20, 3.21, 1.9 e 1.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 3.37, 3.41, 3.38, 3.39, 3.40, 3.43, 3.50, 2.4 e 2.5 per i quali il parere è contrario.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.25, 1.26 (del quale dovrebbe essere comunque soppresso il comma 1-*bis*), 1.0.2 e 1.0.3, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione al fine di introdurre una maggiore flessibilità nella determinazione delle aliquote per garantire l'attuazione della delega nell'ambito della copertura prevista; il parere di nulla osta sull'emendamento 2.24/2 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento del riferimento all'esercizio 2002 nel comma 11 dell'emendamento 2.24. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.24 è, infine, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modificazione del comma 5, al fine di rendere coerente la decorrenza ivi prevista con le disposizioni di copertura finanziaria.

su ulteriori emendamenti

24 febbraio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti agli articoli dal 5 al 9, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 5.100, per il quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 10.100, nonchè sugli emendamenti 5.18 (comma 1-*bis*), 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.6, 5.31, 5.9 (lettera *b*), 5.12, 5.26, 5.27, 7.0.8 e 8.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sugli emendamenti 5.7, 5.8 e 5.10 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle parole «di carattere ausiliario» dopo le parole «società strumentali».

In relazione all'emendamento 2.24, sul quale è stato già espresso parere la Commissione rappresenta l'eventualità di valutare se, tenuto conto degli effetti indotti, sia possibile individuare nell'ambito della clausola di salvaguardia un'aliquota intermedia tra il 19 ed il 28 per cento.

su ulteriori emendamenti

2 marzo 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 10, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 10.100/4, 10.100/8, 10.100/10, 10.100/13,

10.100/23, 10.100/28, 10.100/42, 10.100/43, 10.18, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8, 10.5 e 10.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 10.100/21, 10.100/22 e 10.100/39 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di salvaguardia relativa agli equilibri finanziari degli enti locali, osservando peraltro che occorrerebbe chiarire più precisamente cosa si intende per incremento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti; il parere di nulla osta sull'emendamento 10.6 è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione della previsione della soppressione compensativa dei trasferimenti erariali, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

su ulteriori emendamenti

3 marzo 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 11 e 12, compreso l'emendamento 3.100, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 12.0.100/15, 12.0.100/16, 12.0.100/17, 12.0.100/18, 12.0.100/33, 12.0.100/36, 12.0.100/39, 12.0.100/47, 12.0.100/48, 12.0.100/49, 12.0.100/50, 12.0.100/53, 12.0.100/63, 12.0.100/64, 12.0.100/65, 12.0.100/66, 12.0.100/67, 12.0.100/68, 12.0.100/69, 12.0.100/70, 12.0.100/72, 12.0.100/73, 12.0.100/75, 12.0.100/76, 12.0.100/77, 11.7, 11.0.1, 12.13, 12.14, 12.0.200/3, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.13, 12.0.18, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.29, 12.0.32, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.45, 12.0.46, 12.0.51, 12.0.54, 12.0.56, 12.8, 12.10, 12.17, 12.0.200/2, 12.0.7, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.50, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.39, 12.0.44 e 12.0.60, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 12.0.100/22, 12.0.100/23, 12.0.100/24, 12.0.100/40 e 12.0.301, per i quali il parere è contrario.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione alla linea dopo le parole «perequare il prelievo impositivo» delle parole «nonchè alla fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali», alla soppressione della lettera *a*), all'introduzione nella lettera *d*) prima delle parole «fissazione periodica» delle parole «determinazione e successiva» e alla riformulazione del comma 9 al fine di sostituire le parole da «risorse di cui al fondo speciale» fino alla fine del periodo, con il riferimento al fondo speciale, accantonamento del Ministero delle finanze.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 12.0.304 e 12.18 è, altresì, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'appro-

vazione dell'emendamento 10.100; il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.200 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che escluda oneri a carico del bilancio dello Stato relativamente all'intero articolo aggiuntivo introdotto dall'emendamento e alla soppressione delle parole «pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998».

In relazione agli emendamenti 12.0.25 e 12.0.26 si osserva che l'approvazione dell'emendamento 5.100 rende inutilizzabile la relativa copertura e che è opportuno sopprimere la clausola di copertura - non necessaria e non correttamente formulata - degli emendamenti 12.0.38, 12.0.47 e 12.0.48.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato FRIGATO)

12 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge Atto Senato n. 3599, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;

ritenuto, in particolare, che l'enunciazione nel titolo e nell'articolo 10 dell'obiettivo di costruire un sistema di federalismo fiscale rispecchia un'aspettativa largamente condivisa dai cittadini, dalle forze politiche e dal sistema delle autonomie;

considerato, peraltro, che l'assetto dei rapporti tra finanza centrale e finanza regionale delineato dall'articolo 10 del testo in esame e dall'articolo 21 del disegno di legge Atto Camera 5367 non sembra realizzare pienamente tale obiettivo, in quanto non si pone un rapporto preciso tra l'ammontare del gettito dei tributi erariali destinato alle singole realtà regionali e l'importo del gettito riscosso nelle medesime;

rilevata, inoltre, la necessità che la norma di delega sia ricondotta puntualmente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione e preveda la consueta consultazione del Parlamento e delle regioni;

esprime parere favorevole:

con le seguenti condizioni:

a) i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo devono essere meglio specificati;

b) sotto il profilo procedurale deve provvedersi all'acquisizione sullo schema di decreto legislativo del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano edel Parlamento (attraverso le Commissioni permanenti o la speciale Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale);

e con la seguente osservazione:

l'intitolazione del disegno di legge e dell'articolo 10 non appare coerente con i contenuti, che non delineano ancora un vero sistema di federalismo fiscale, anche se certamente si indirizzano verso una sempre maggiore autonomia delle regioni in campo fiscale; pertanto dovrebbe essere modificata.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BETTAMIO)

20 gennaio 1999

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in quanto non rileva profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. La Giunta osserva tuttavia l'opportunità che la Commissione di merito inviti il Governo a procedere ad un'attenta analisi dei regimi fiscali in vigore nei paesi che aderiscono all'Euro e negli altri Stati membri dell'Unione europea prima di procedere all'esercizio delle deleghe disposte dal provvedimento in titolo. Benchè l'applicazione del voto unanime abbia impedito dei progressi significativi nei settori della politica fiscale comunitaria diversi dall'imposta sul valore aggiunto, la realizzazione dell'unione economica e monetaria renderà infatti ineludibile un maggior grado di armonizzazione fiscale nell'ambito dell'Unione europea.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale)

1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a) in favore di tutti i contribuenti, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonchè mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a) in favore di tutti i contribuenti, **con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi**, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonchè mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. **Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e dedu-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni nonchè dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

c) *identica.*

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera b), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme effettivamente accertate. Le eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono utilizzabili nell'esercizio ancora successivo.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(*Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, alla stessa aliquota prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) facoltà, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, di prevedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa*)

1. *Identico:*

a) tassazione separata, **con aliquota tendenzialmente allineata a quella** prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) facoltà, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, di prevedere **a richiesta del contribuente:**

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;» sono inserite le seguenti: «la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

due periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 4 trovano applicazione le disposizioni dei commi 2 e 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

due periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

7. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

8. Agli effetti del comma 7:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), n. 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'im-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

10. Le disposizioni dei commi 7 e 8 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 7 e 8, a condizione che i ricavi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire **per l'anno 2000 e a 2.000 miliardi di lire** a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. **Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

11. Per i periodi d'imposta di cui al comma 7, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 7 a 10.

12. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo **della proiezione per il medesimo anno** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. **All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 7 a 11, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(*Fondi pensione*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumento della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 7 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

Art. 3.

(*Fondi pensione*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) **revisione** della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1993, n. 124, fino al doppio delle misure attualmente previste ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1993, n. 124, fino al **limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti** ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; **previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;**

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche **dei piani pensionistici con finalità previdenziali**, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica.*

3. La disciplina **fiscale** delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di par-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, **con** estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa;

b) affidamento della gestione dei piani pensionistici di cui alla lettera *a)* ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione **ai piani pensionistici**; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera *a)*, e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera *c)*.

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera *b)* ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tecipazione in termini **supplementari** rispetto alla previdenza complementare e **con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993**, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) **assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i** fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, **alla disciplina fiscale di cui alla lettera c)**;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) *identica*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* cui non risulti applicabile la disciplina prevista per i piani pensionistici dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, **delle indennità equipollenti**, nonché delle **altre** indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo,

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo, **con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;**

b) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapacità dell'imposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale **relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1**, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapacità dell'imposta

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.** Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli effetti dell'im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi **nonchè con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.**

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi **al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti.** Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere **delle Commissioni parlamentari competenti,** possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

posta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti».

Art. 5.

(Prestazioni di servizi resi nell'ambito dei gruppi e consorzi bancari)

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del **testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**:

a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il capitale sociale sia interamente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo e che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti di tali ultime società;

b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del gruppo medesimo;

c) effettuate dai consorzi costituiti tra banche nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) effettuate **da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;**

soppressa

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società di assicurazione da altra società del gruppo assicurativo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera *a)* nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: «Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, e successive modificazioni, le parole: «53 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)»;

c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: «38-*bis*) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)».

7. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.

8. Relativamente a quanto previsto ai commi 6, lettere *b)* e *c)*, 7 e 9, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Lavoro interinale)

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (*Disposizioni fiscali*). - 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.

11. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

12. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 6.

(Lavoro interinale)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972».

Art. 7.

(Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento)

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito».

Art. 8.

(Imposta provinciale di trascrizione)

1. All'articolo 3, comma 149, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) attribuzione alle province del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta; esse potranno assolverlo direttamente, anche nelle forme associate di cui agli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o mediante affidamento a terzi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento)

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

*(Modalità di compilazione
del conto giudiziale)*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) a decorrere dall'anno 2000, rideterminazione delle compartecipazioni al gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina, in funzione dell'incremento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF con contestuale riduzione delle aliquote erariali e della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Modalità di compilazione
del conto giudiziale)*

Identico.

Art. 9.

*(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni **a statuto ordinario** e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) **previsione di abolire i vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanzia-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dall'accordo internazionale ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

b) previsione di sostituire i trasferimenti di cui alla lettera a) mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) previsione di meccanismi perequativi **interregionali** in funzione della capacità fiscale **e dello sforzo fiscale**, nonché dei fabbisogni sanitari **mediante ponderazione del parametro popolazione**; previsione di un periodo transitorio non superiore ad un triennio nel quale la perequazione è effettuata anche in funzione della spesa storica;

c) previsione di operare i trasferimenti interregionali per la perequazione a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, la cui ripartizione è determinata in base ai dati ISTAT più recenti sui consumi regionali delle famiglie;

d) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale **relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali**, nonché dei fabbisogni sanitari; previsione, **inoltre**, di un **eventuale** periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione **possa essere** effettuata anche in funzione della spesa storica;

e) **previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b)**, ed eventualmente **destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b)**;

f) **previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera g)**;

g) **previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo**;

h) **coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per le regioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. **L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.**

3. **Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.**

4. **All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono soppresse.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4 con potenza impegnata oltre 3000 kW.»;

b) il comma 2 è abrogato.

6. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'utente dell'impianto.

7. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: «e semprechè non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza».

9. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».

10. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 9 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

11. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

12. Al comma 149, lettera *d*), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. Le disposizioni di cui ai commi 5, 8, 9 e 10 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

14. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «Con decreto del», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti del», e dopo le parole: «è stabilita l'aliquota», sono inserite le seguenti: «di compartecipazione»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «dell'aliquota», sono aggiunte le seguenti: «di compartecipazione»;

c) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addiziona-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio».

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per gli anni 2000 e 2001.

3. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole: «attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;» sono soppresse.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

(Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS)

1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 è inserito il seguente:

«192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(*Giochi*)

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Giochi*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente **al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) quote, rispettivamente non superiori al 20 per cento e al 10 per cento**, dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e di spese.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente **i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:**

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonchè al fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera *c*), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera *c*); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

b) previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, al-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi;

d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;

e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998;

f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;

g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collega-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

l) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo di imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b*), *b-bis*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Art. 14.

(Collegamento con altre banche dati)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di rilevante interesse pubblico, per favorire la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed il perseguimento di una gestione econo-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mica delle sue attività, l'Amministrazione finanziaria, nell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, nonchè di controllo e di esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, raccoglie direttamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonchè delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, i dati necessari relativi ai contribuenti conservati nelle banche dati gestite da altri titolari pubblici, ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni. Le interconnessioni ed i collegamenti sono stabiliti su richiesta dell'Amministrazione finanziaria e sono gratuiti, salvo rimborso delle spese strettamente connesse all'eventuale trattamento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati per consentirne l'acquisizione.

Art. 15.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e dalle Commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decor-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

so del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unità previsionale di base 7.1.1.1 «Ospese generali di funzionamento» dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilità iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.

Art. 16.

(Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288)

1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Disposizioni relative ai rimborsi di imposte)

1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi».

Art. 18.

(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche)

1. Sono deducibili dal reddito i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate.

3. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2 e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica non si applica l'imposta sulle donazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 7 e 14 dell'articolo 9.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

*(Disposizioni per la rinegoziazione
dei mutui agevolati)*

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta ed ognuno per quanto di loro competenza, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui i mutui agevolati abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed il loro ammortamento non superi i due terzi del periodo di ammortamento complessivamente previsto.

2. Il tasso di riferimento e il tasso agevolato da applicare per il residuo periodo di ammortamento del mutuo saranno quelli vigenti alla data della delibera dell'istituto mutuante di approvazione della rinegoziazione delle condizioni. Il tasso agevolato a carico degli utenti sarà quello corrispondente alla fascia di reddito a suo tempo accertata. Il tasso di riferimento rinegoziato potrà essere maggiorato in misura non superiore ad un punto percentuale per coprire le spese aggiuntive degli istituti.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'erogazione dei nuovi importi di contributo determinati sulla base della rinegoziazione avverrà da parte degli enti eroganti a seguito della comunicazione delle variazioni che gli istituti mutuanti dovranno inviare a questi ultimi unitamente alla prima richiesta di erogazione semestrale del contributo successiva alla delibera di rinegoziazione del mutuo. La comunicazione da parte dell'ente erogante all'istituto mutuatario di presa d'atto di tali variazioni terrà luogo dei singoli provvedimenti di rettifica per la concessione dei contributi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e le regioni, provvederà ad emanare uno specifico regolamento attuativo delle norme del presente articolo.

Art. 20.

(Estinzione di rapporti perpetui reali e personali)

1. Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni pubbliche, le Aziende autonome dello Stato, i comuni, le province, le amministrazioni del fondo per il culto, le amministrazioni del fondo di beneficenza tutte e l'amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali, hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in qualsiasi altra natura in misura inferiore a lire diecimila annue.

2. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente o, comunque, dovute periodicamente in quantità fissa o variabile sarà determina-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

3. Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 procederanno direttamente, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri-debitori, nonchè agli altri uffici interessati, fra i quali le conservatorie dei registri immobiliari e il catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti.

Art. 21.

(Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia)

1. Il complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia può essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi già posti in essere tra l'Amministrazione finanziaria ed il comune di Venezia.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 5, comma 6, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 7 del medesimo articolo 5. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 5, comma 10, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni dei commi da 4 a 7 dell'articolo 9.

2. Agli oneri recati dall'articolo 9, comma 11, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 12, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 12, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 7 e 14 dell'articolo 9.

